

Comune di Oltrona di San Mamette

STATUTO

Delibera n. 17 del 22/06/1994

art. 1 – Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Lo statuto può essere modificato:
 - a) su proposta di un numero di cittadini pari al 10% degli iscritti alle liste elettorali, in questo caso si applica la disciplina prevista per il referendum consultivo comunale.
 - b) dal consiglio comunale, secondo la procedura prevista dal terzo comma art. 4 legge 8 giugno 1990, N.142.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, devono essere rese pubbliche in maniera tale da garantire la conoscibilità da parte di tutti.

art. 2 – Adeguamento norme comunali alle leggi

1. Entro 120 giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni lo statuto e i regolamenti devono essere adeguati alle stesse, rispettando i principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 142/90, in altre leggi e nello statuto stesso

art. 3 - Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

art. 4 - Principi fondamentali del comune

Il comune di Oltrona San Mamette è ente locale, autonomo e democratico ed esprime la rappresentatività generale della sua popolazione, storicamente riconosciutagli e conferitagli dalla comunità, secondo i principi ed i contenuti della costituzione repubblicana, nel rispetto della personalità di ciascun cittadino, nella pace e nella collaborazione tra le genti.

art. 5 - Finalità del comune

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2. Il comune sollecita la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e stimola la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato.
 - b) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione del comune-partecipazione popolare.

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione delle finalità contenute nei programmi dello stato e della regione lombardia, avvalendosi dell'aiuto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
5. Il comune favorisce con appositi interventi le associazioni, le cooperative sociali, gli enti e gli organismi di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dell'educazione, dello sport, delle attività ricreative, della tutela ambientale, purchè non ai fini di lucro, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
6. Il comune può stipulare con i soggetti, di cui al comma precedente, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali. Nello specifico, il comune può stipulare convenzioni con quelle cooperative sociali e organizzazioni di volontariato autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
7. Il comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, quali consulte, forum, anche su base di quartiere o di frazione. Il comune costituisce altresì delle consulte per problemi settoriali, composte dalle associazioni interessate ai diversi settori.
8. Le consulte di cui al comma precedente sono caratterizzate dai seguenti tratti: a) specializzazione per materia, b) connotazione in termini di rappresentatività rispetto alle forme associative interessate alla materia, c) competenza ad esprimere pareri, comunque non vincolanti, nei procedimenti per l'assunzione, da parte del comune, delle decisioni fondamentali concernenti la materia.
9. Per il raggiungimento dei fini della partecipazione il comune costituisce una consulta generale denominata "dell'economia, del lavoro e dei servizi", composta da membri rappresentanti delle associazioni sindacali, imprenditoriali, sociali ed economiche presenti sul territorio. Essa sarà consultata sui principali problemi del comune, quali bilanci, piani programmatici, temi sociali, viabilità.
10. Per il funzionamento di dette consulte e forum verranno approvati appositi regolamenti, che stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base del presente statuto.
11. Il comune si impegna a valorizzare le libere forme associative e gli enti che perseguono finalità di chiara rilevanza sociale, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. In particolare opererà attraverso l'erogazione di contributi economico finanziari, l'informazione su dati di cui è in possesso l'amministrazione, la consultazione riguardo alle iniziative, ai progetti e alle scelte di politica culturale, scolastica e socio assistenziale.

art. 7 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio si estende per kmq.2,70 confinante con i comuni di Appiano Gentile, Lurate Caccivio, Beregazzo con Figliaro, Olgiate Comasco.
2. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere proposta dal consiglio previa consultazione degli abitanti delle località interessate.

art. 8 - Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'integrità e la comprensione del contenuto.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

art. 9 - Stemma e gonfalone comunale

1. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del consiglio comunale.
2. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità sono disciplinati dal regolamento.

art. 10 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, ne cura gli interessi ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge e allo statuto, ha autonomia organizzativa e funzionale.

art. 11 - Competenze e attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, in sintonia con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

art. 12 - Sessioni e convocazioni del consiglio

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione della approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del conto consuntivo del comune.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno previa consultazione della giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

art. 13 – Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali composte dai consiglieri e aventi carattere consultivo.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

art. 14 - Attribuzioni delle commissioni

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio.
2. Il compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. La disciplina e il funzionamento delle commissioni è demandata al regolamento.

art. 15 - Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ricevuto più preferenze all'atto della elezione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere vengono presentate per iscritto al consiglio comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Gli emendamenti da parte dei consiglieri alle proposte che la giunta sottopone al consiglio durante lo stesso, devono avere preventivamente i pareri previsti dalla legge, in mancanza di questi la proposta della giunta è comunque votata.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

art. 17 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Il termine stesso di gruppo ne indica la composizione minima in due consiglieri, in caso contrario il consigliere confluirà nel gruppo misto.

art. 18 - Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Adotta tutti gli atti concreti per raggiungere gli obiettivi del comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
4. E' composta dal sindaco e da due assessori ed è convocata e presieduta dal sindaco.
5. Le sedute della giunta sono segrete, la giunta tuttavia può ammettere, se invitate, persone estranee alla stessa.

art. 19 – Nomina della giunta e mozione di sfiducia

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. La legge disciplina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti la giunta.
5. Il sindaco e gli assessori restano in carica fino alla nomina dei successori.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
7. Le dimissioni della carica di assessore sono presentate al sindaco, il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta. Tali dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione.
8. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.
9. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta o del sindaco non comporta l'obbligo di dimissioni.
10. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale con voto di maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
11. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
12. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
13. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
14. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

art. 20 - Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio, del segretario comunale o dei funzionari responsabili.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti.
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al consiglio.
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio.
 - d) ha potere di iniziativa e di collaborazione con gli organi di partecipazione.
 - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe.
 - f) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
 - g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate.
 - h) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
 - i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non riservati ad altri organi.
 - l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, nel caso di beni immobili la competenza è riservata al consiglio.
 - m) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
 - n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
 - o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione o stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.
 - p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio.
 - q) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà' dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari, quando costituite da soli consiglieri, sono pubbliche. nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

art. 22 – Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. È l'organo responsabile dell'amministrazione, convoca e presiede la giunta ed il consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

art. 23 - Compiti del Sindaco

1. Rappresenta il comune.
2. Dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del comune.
3. Coordina l'attività dei singoli assessori.
4. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e ne informa il consiglio.
5. Impartisce direttive al segretario comunale per il funzionamento e la vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
6. Ha facoltà di delega.
7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la giunta.
8. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi della legge 241/90.
9. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
10. Adotta ordinanze ordinarie.
11. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del comune.
12. Rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
13. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta.
14. Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale.

15. Sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito della disciplina regionale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
16. Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta.
17. Stipula in rappresentanza del comune i contratti già approvati con delibera quando il segretario è ufficiale "rogante".

art. 24 - Compiti di vigilanza del Sindaco

1. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati.
2. Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Compie gli atti conservativi del comune.
4. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale.
5. Collabora con il revisore dei conti per definire il modo di svolgere le sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
6. Promuove ed assume iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

art. 25 - Compiti organizzativi del sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa e del presente statuto.
4. Previa consultazione della giunta stabilisce l'ordine del giorno e la convocazione del consiglio comunale, lo presiede ai sensi del regolamento.
5. Convoca il consiglio comunale quando lo richiedono almeno tre consiglieri.
6. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari in conformità al regolamento.
7. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare quando sono da lui presieduti.
8. Dispone con atto informale la convocazione della giunta, la presiede e dispone gli argomenti da trattare.
9. Ha facoltà di delega delle sue competenze agli assessori o consiglieri, successivamente ne informa il consiglio comunale.
10. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al parere del consiglio comunale.

art. 26 – Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. in caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce in conformità allo statuto.
3. Il sindaco emana anche ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2, art. 38, legge 142/90. le ordinanze dovranno essere adeguatamente motivate e la loro efficacia limitata nel tempo e non potranno superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio, durante tale periodo dovranno avere forme di pubblicità che le rendano conoscibili e consultabili da ogni cittadino interessato a farlo.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

art. 27 – Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che a tale incarico viene designato nel programma che la giunta presenta al consiglio comunale prima di essere eletta.
2. Nel caso di assenza o impedimento del vicesindaco le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine determinato dalle preferenze ricevute all'atto di elezione a consigliere.

art. 28 - Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi comunali.
2. Al segretario è affidata l'attività gestionale del comune nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa.
3. Il segretario esercita la sua funzione avvalendosi degli uffici comunali, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle direttive della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente e in osservanza dei criteri dello statuto.
4. Il segretario, per realizzare gli obiettivi del comune, ha potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e ha responsabilità di risultato. i risultati sono verificati dal sindaco che ne riferisce alla giunta.
5. Il segretario ha attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, in conformità alla legge e allo statuto.

art. 29 - Compiti consultivi del Segretario

1. Il segretario partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne al comune e, previa autorizzazione del sindaco, alle commissioni esterne.
2. Il segretario su richiesta del consiglio, della giunta, del sindaco, degli assessori e dei singoli consiglieri formula pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico.
3. Il segretario esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di delibera.

art. 30 - Compiti gestionali del Segretario

1. Il segretario comunale adotta gli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente stabilite dallo statuto competenza degli organi elettivi, nonché gli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare al segretario competono:
 - a) i programmi di attuazione, relazioni, progetti di tipo organizzativo, in conformità alle direttive degli organi elettivi.
 - b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per realizzare gli obiettivi fissati da questi organi.
 - c) l'acquisto di beni e di servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con delibere della giunta comunale.
 - d) la liquidazione delle spese regolarmente ordinate.
 - e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, in conformità alle norme del regolamento comunale.
 - f) l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna per i quali ha ricevuto delega dal sindaco.
 - g) la verifica della istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari ad eseguire le delibere.
 - h) la verifica della efficiente attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
 - i) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale quando sono predeterminati per legge o per regolamento.
 - l) la sottoscrizione, unitamente al ragioniere, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.
 - m) l'emanazione, nell'ambito delle proprie funzioni, di circolari e direttive applicative delle disposizioni di legge.

art. 31 - Compiti di sovrintendenza, direzione e coordinamento del Segretario

1. Il segretario comunale sovrintende e coordina le attività degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento e previa consultazione del sindaco.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza degli accordi in materia e con il parere preventivo del sindaco e consultivo del personale interessato.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, in accordo alle norme regolamentari.

art. 32 - Attribuzioni di legalità e di garanzia del Segretario

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi; cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le eventuali richieste di trasmissione al comitato di controllo delle delibere di giunta.
3. Cura la trasmissione delle delibere al comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, la avvenuta pubblicazione all'albo e la esecutività di atti e provvedimenti del comune.
4. Presiede l'ufficio comunale durante le elezioni, i referendum nazionali e i referendum consultivi comunali.
5. Riceve le dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

art. 33 - Principi organizzativi e strutturali del comune

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere conforme ai seguenti principi:
 - a) anizzazione del lavoro attraverso una chiara organizzazione degli uffici.
 - b) analisi della produttività e dei carichi di lavoro, del grado di efficacia della attività svolta da ciascun membro dell'apparato.
 - c) individuazione della responsabilità connessa alla autonomia decisionale dei funzionari.
 - d) collaborazione nello svolgimento dei vari compiti del personale.
2. Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono individuate dal regolamento.

art. 34 - Personale del Comune

1. Il comune promuove e realizza la qualificazione del personale per mezzo dell'ammodernamento delle strutture, la formazione, la professionalità e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del comune che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
3. Lo stato giuridico ed economico del personale è definito dalle vigenti leggi, ed eventualmente integrato dal regolamento.

art. 35 - Forme di gestione dei servizi comunali

1. L'attività per raggiungere, nell'interesse della comunità, obiettivi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta per mezzo di servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, in conformità alle leggi vigenti.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere fatta previa comparazione tra le diverse possibilità previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni.
5. Nella organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
6. Il comune, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle leggi.

art. 36 - Gestione in economia dei servizi

L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

art. 37 - Azienda speciale di servizi

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

art. 38 - Società miste con scopo particolare e determinato

1. Il comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi, previsti in leggi speciali o settoriali, che presentino particolari difficoltà di coordinamento.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le procedure dei pagamenti fra gli enti coinvolti.
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento collegato al buon funzionamento dell'accordo.
3. Il sindaco, sentita la giunta, definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

art. 39 - Istituzioni comunali

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

art. 40 - Il consiglio di amministrazione nelle istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

art. 41 - Il Presidente nella istituzione

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

art. 42 - Il Direttore nella istituzione

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

art. 43 - Nomina e revoca di presidenti, direttori, amministratori nelle istituzioni e aziende speciali

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dal profilo tecnico dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto dal candidato, sottoscritto da almeno tre consiglieri comunali, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di tre consiglieri comunali, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Per assicurare la massima trasparenza ogni amministratore deve comunicare secondo le modalità stabilite nel regolamento all'atto della nomina e alla fine dell'incarico, i redditi posseduti.

art. 44 - Società di servizi a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

art. 45 - Principi e criteri di controllo interno del comune

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, in modo che si possa controllare, oltre al lato finanziario anche la gestione e l'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale nelle materie di gestione economico-finanziaria.
3. Il consiglio comunale può richiedere agli organi e uffici competenti pareri e proposte relative agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare attenzione alla organizzazione e alla gestione dei servizi comunali.

art. 46 - Il Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
2. Il regolamento disciplinerà la revoca e la decadenza del revisore, applicando in quanto compatibili le norme del codice civile relative ai sindaci delle s.p.a. (società per azioni)
3. Il revisore avrà diritto di accesso, in conformità al regolamento, agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il regolamento disciplinerà l'organizzazione e le funzioni dell'ufficio del revisore del conto, ne specificherà le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, in accordo alla legge, ai principi civilistici relativi al controllo delle s.p.a. e allo statuto.
5. Le norme e le procedure per una corretta ed equilibrata collaborazione, tra l'attività del revisore e gli altri organi del comune, saranno definite dal regolamento.

art. 47 - Principio di cooperazione tra enti locali

1. L'attività del comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modelli organizzativi e degli istituti previsti dalla legge per mezzo di accordi ed intese di cooperazione.

art. 48 - Convenzioni tra enti locali

1. Il comune privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti operativi al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

art. 49 - Consorzi tra enti locali

1. Il consiglio comunale promuove la costituzione del consorzio tra comuni per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente la istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'art. 52, deve prevedere l'obbligo della pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori dei comuni costituenti il consorzio.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'organizzazione del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi comuni una pluralità di servizi in maniera consortile.

art. 50 - Unione di comuni

1. Il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge di riforma delle autonomie comunali, unioni di comuni. unione che ha per obiettivo il migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

art. 51 - Partecipazione popolare

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività comunale al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. ai cittadini, inoltre, sono consentite per mezzo di istanze, petizioni e proposte forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti amministrativi.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

art. 52 – Associazioni

1. E' istituito l'albo delle associazioni. la giunta comunale registra, previa domanda degli interessati, le associazioni che operano sul territorio. le associazioni avranno l'obbligo di presentare lo statuto o l'atto costitutivo. qualora sprovviste dovranno presentare una relazione dettagliata sugli scopi e sulle attività firmata dai rappresentanti.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono incidere sulle attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro sessanta giorni dalla richiesta ai soggetti interessati. scaduto il termine farà testo la norma del silenzio-assenso.
3. Le associazioni possono richiedere alle commissioni consiliari di essere invitate alle sedute delle commissioni stesse.

art. 53 - Interventi dei cittadini negli atti amministrativi

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
5. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e comunicarlo all'organo competente alla emanazione dell'atto di amministrazione.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
7. Se l'intervento partecipativo non riguarda la emanazioni di atti, l'amministrazione deve comunque entro 60 giorni, esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'atto.

8. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
9. E' consentito sostituire la comunicazione con la pubblicazione all'albo pretorio nel caso di urgenze o che il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, garantendo comunque altre forme di pubblicizzazione.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

art. 54 - Istanze

1. I cittadini iscritti alle liste elettorali, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della amministrazione.
2. La risposta viene fornita dal sindaco entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il regolamento indica le modalità della interrogazione, ne prevede i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta e le adeguate forme di pubblicità.

art. 55 - Petizioni

1. Tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi della amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento indica le modalità della petizione, ne prevede i tempi, individua chi deve procedere all'esame e predisporre l'intervento o la archiviazione, qualora non ritenga di aderire alle richieste della petizione. indica anche la forma di comunicazione della risposta e le adeguate misure di pubblicità della stessa
3. La petizione e' esaminata dal competente ufficio entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Se il termine previsto dal terzo comma non e' rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il sindaco e' comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con una risposta di cui e' garantita la comunicazione al soggetto proponente.

art. 56 – Proposte

1. Numero venti cittadini iscritti alle liste elettorali, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi riguardanti problemi di esclusiva competenza comunale, il sindaco le trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra il sindaco, sentita la giunta, e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l'iniziativa.

art. 57 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum relativi ai seguenti argomenti:
 - a) tributi locali e tariffe dei servizi.
 - b) attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali.
 - c) materie che sono già state oggetto di referendum nel comune durante il biennio precedente.
 - d) materie riguardanti le minoranze etniche o religiose.
 - e) il personale dipendente del comune e, in genere, su provvedimenti riguardanti persone, quando sia stata esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione della azione da questi svolta.
3. soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il dieci per cento del corpo elettorale.
 - b) il consiglio comunale su proposta di almeno tre consiglieri.
4. il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, la frequenza delle consultazioni, gli accorpamenti, le modalità di organizzazione della consultazione.
5. L'oggetto e la formulazione del referendum devono essere chiari e inequivocabili.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

art. 58 - Diritto di accesso agli atti comunali

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione e di costo per il rilascio di copie.

art. 59 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Il comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il sindaco, sentita la giunta comunale, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare completa attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 60 – Regolamenti

1. Il comune predispose ed emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 58.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti vengono pubblicati all'albo pretorio una prima volta contestualmente alla delibera e una seconda volta, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. Le forme di pubblicità devono consentire la esatta conoscenza dei regolamenti. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

